



Buongiorno,

in merito alle verifiche quindicennali degli impianti carburanti la Regione Marche in data 21/06/2018 ha formulato un parere che si invia in allegato.

In tale parere si rileva che:

“Tenendo conto del parere formulato dalla P.F. Produzione Legislativa la scrivente P.F. ritiene che la verifica quindicennale sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, prevista all'art. 1 comma 5 del D. Lgs. 32/1998, non necessita di collaudo periodico e che il riscontro dell'idoneità tecnica è affidata direttamente al Comune competente territorialmente che la svolgerà, nella sua autonomia di funzione amministrativa, sia attraverso l'acquisizione della documentazione/certificazioni comprovante il rispetto dei parametri sanitari e ambientali sia anche attraverso verifiche sul luogo.”

In merito al quesito posto, dal modello Mod. 2/C – “DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO”, per i nuovi impianti privati, si evince che per una nuova autorizzazione è necessaria la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati;
2. planimetria in scala 1:2000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;
3. perizia giurata, redatta dal progettista, o altro tecnico con competenze equivalenti, iscritto all'albo professionale, circa la conformità dell'impianto:
 - alle prescrizioni fiscali;
 - alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale;
 - ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per la installazione di distributori di carburante approvati dal Comune di _____ (art. 2 c. 1, D.L.vo. 32/98);
4. Elenco dei mezzi che utilizzano l'impianto, con estremi di telaio e/o targa;
5. atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica ai sensi di legge;

Inoltre nella domanda il richiedente dichiara:

- che presenterà richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi, secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all'art. 2 comma 7, qualora l'attività sia di categoria B o C;
- che presenterà la S.C.I.A ai fini della sicurezza antincendio secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all'art. 2 comma 7;

Quindi in maniera analoga alla domanda per uso pubblico può essere opportuno richiedere:

- istanza di valutazione del progetto di prevenzione incendi, secondo le procedure di cui al DPR 151/2011 con allegata la documentazione indicata dal decreto di cui all'art. 2 comma 7, per la valutazione da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.